



GRIFO
INSURANCE BROKERS



Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza Lotto 7 - Elettronica

**LOTTO 7
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ELETTRONICA
CIG: 643416159F**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente:

Consorzio 4 Basso Valdarno
Via San Martino, 60 56125 Pisa (PI) C.F. P.Iva: 02127580500

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2015
Alle ore 24.00 del:	31.12.2016

SOMMARIO

DEFINIZIONI	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	6
Art. 2 – Altre assicurazioni	6
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	6
Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	6
Art. 5 – Modifiche del contratto	6
Art. 6 – Aggravamento del rischio	6
Art. 7 – Diminuzione del rischio	7
Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	7
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro	7
Art. 10 – Clausola Broker	7
Art. 11 – Oneri fiscali	8
Art. 12 – Foro competente	8
Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge	8
Art. 14 – Interpretazione del contratto	8
Art. 15 – Relazione sui sinistri	8
Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari	8
SEZIONE A – DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE	9
Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione	9
Art. 18 – Rischi esclusi	9
Art. 19 – Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati	9
Art. 20 – Somme assicurate	9
Art. 21 – Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino	10
Art. 22 – Criteri di indennizzo	10
Art. 23 – Sinistri - indennizzo	10
SEZIONE B – DANNI MATERIALI AL SOFTWARE	11
Art. 24 – Definizioni	11
Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 26 – Esclusioni	11

Art. 27 – Salvaguardia degli archivi del calcolatore	11
Art. 28 – Somme assicurate	11
SEZIONE C – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	12
Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 30 – Esclusioni	12
Art. 31 – Periodo di indennizzo	12
Art. 32 – Somma assicurata	12
CONDIZIONI INERENTI DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	13
Art. 33 – Conservazione degli enti assicurati – Diritto di accesso e di ispezione della Società	13
Art. 34 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	13
Art. 35 – Diritto della Società di effettuare riparazioni	13
Art. 36 – Procedure per la liquidazione dei danni – Nomina dei periti liquidatori	13
Art. 37 – Mandato dei periti	14
Art. 38 – Pagamento dell'indennizzo	14
Art. 39 – Sinistri e reclami dolosi	14
Art. 40 – Rinuncia alla rivalsa	14
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	15
Art. 41 – Cose non di proprietà	15
Art. 42 – Valore a nuovo	15
Art. 43 – Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto	15
Art. 44 – Copertura automatica – Leeway clause	15
Art. 45 – Colpa grave dell'Assicurato	15
Art. 46 – Eventi socio-politici	16
Art. 47 – Conduttori esterni	16
Art. 48 – Spese di scavo, muratura e puntellatura	16
Art. 49 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro	16
Art. 50 – Trasporti aerei	16
Art. 51 – Onorari dei periti	16
Art. 52 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	16
Art. 53 – Guasti cagionati dai ladri	16
Art. 54 – Ricorso terzi	17
Art. 55 – Buona fede	17
Art. 56 – Anticipi indennizzi	17



Art. 57 – Immediata riparazione	18
UBICAZIONE DEL RISCHIO	19
RIEPILOGO GARANZIE PRESTATE / SOMME ASSICURATE / LIMITI INDENNIZZO	19



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	Consorzio 4 Basso Valdarno
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	importo fisso che resta a carico del Contraente sull'indennizzo la probabilità che si verifichi l'evento dannoso
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
BROKER:	Grifo Insurance Brokers S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 3 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016, fatta salva la possibilità per il Consorzio di ripetere l'affidamento allo stesso operatore economico di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale, nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2015 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A..

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A., e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 13 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 15 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi dell'Assicurato, del mezzo coinvolto, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE A – DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

Art. 17 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 18 – Rischi esclusi

La Società esclude dall'indennizzo:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione.

La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;

- c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
- d) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, come definita al successivo art. 19;
- e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavori, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

Art. 19 – Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati

Ai fini della presente assicurazione per Convenzione si intende il contratto in forza del quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi.

Art. 20 – Somme assicurate

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.

Art. 21 – Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.

Art. 22 – Criteri di indennizzo

Danni suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

Danni non suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato;
- gli eventuali diritti doganali e di dazio.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

Art. 23 – Sinistri - indennizzo

Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al precedente art. 22, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.

La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

SEZIONE B – DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

Art. 24 – Definizioni

Archivi:	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi:	sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti:	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, mentre gli archivi stessi:

- a) si trovano presso le sedi dell'Assicurato;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all'art. 17 che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 26 – Esclusioni speciali

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 18, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 18, lett. d);
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

Art. 27 – Salvaguardia degli archivi del calcolatore

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

Art. 28 – Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.

SEZIONE C – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- a) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, quale definita all'art. 19.

Art. 30 – Esclusioni

Restando ferme le esclusioni di cui all'art. 18, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.

Art. 31 – Periodo di indennizzo

E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

Art. 32 – Somma assicurata

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

CONDIZIONI INERENTI DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 33 – Conservazione degli enti assicurati – Diritto di accesso e di ispezione della Società

Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso.

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

Art. 34 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:

- a) darne avviso alla Società per il tramite del broker incaricato entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta;
- b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alla Polizia;
- c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
- d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
- e) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultano sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- f) fornire a proprie spese prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

Art. 35 – Diritto della Società di effettuare le riparazioni

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare l'ente danneggiato, oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.

Art. 36 – Procedure per la liquidazione dei danni – Nomina dei periti liquidatori

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 37 – Mandato dei periti liquidatori

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

Art. 38 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo

Art. 39 – Sinistri e reclami dolosi

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 40 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 41 – Cose non di proprietà

Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.

Art. 42 – Valore a nuovo

La disposizione di cui all'art. 22, lett. b) viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla Sezione A.

Art. 43 – Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 44 – Copertura automatica – Leeway clause

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati (hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno, senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale entro il limite massimo del 30% della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

Art. 45 – Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 18, comma f), la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.

Art. 46 – Eventi socio-politici

A parziale deroga del punto 18, comma g), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

Art. 47 – Conduttori esterni

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati.

Art. 48 – Spese di scavo, muratura e puntellatura

La garanzia è, estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

Art. 49 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.

Art. 50 – Trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro del 10% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 51 – Onorari dei periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo previsto in Polizza.

Art. 52 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate ad impiego mobile sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Art. 53 – Guasti cagionati dai ladri

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto

Franchigie e limiti di indennizzo. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

Art. 54 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- d) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- e) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- f) le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 55 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 56 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 10.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.



Art. 57 – Immediata riparazione

E' facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Le garanzie prestate dal contratto sono operanti per gli enti assicurati:

- posti all'interno di qualsiasi ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, sia di proprietà che di terzi;
- ovunque posti se destinati per loro natura ad un impiego mobile;
- posti all'aperto per loro destinazione d'uso.

SEZIONE A - ENTI E SOMME DA ASSICURARE - VALORE INTERO

A titolo esemplificativo e non limitativo si assicurano:

Sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, telefax, impianti tecnici quali ad esempio impianti di condizionamento e gruppi di continuità ad uso degli enti assicurati, conduttori esterni, centralini telefonici, ponti radio e macchine da ufficio, centraline, marcatori/orologi elettronici per le presenze, impianti di allarme, rilevazione incendio, impianti di videosorveglianza, antenne ricezione satelliti, stazioni automatiche e/o meccaniche, autovelox, barometri, micro barografi, termoigografi, stazioni meteo in genere, impianti di monitoraggio e idrovori, impianti ed apparecchi ad impiego mobile in genere, compresi a titolo esemplificativo computer portatili, videocamere e fotocamere, telefoni portatili e ricerca persone ed accessori in genere di dette apparecchiature:

Partite da assicurare	Somma assicurate a valore intero
A1 - Beni posti all'interno	€ 165.000,00
A2 - Beni posti all'aperto	€ 271.000,00
A3 - Beni ad impiego mobile	€ 15.000,00

SEZIONE B - PARTITE E MASSIMALI DA ASSICURARE - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Partite da assicurare	Somma massima garantita a P.R.A.
Ricostruzione archivi (dati e programmi)	€ 15.000,00

SEZIONE C - PARTITE E MASSIMALI DA ASSICURARE - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Partite da assicurare	Periodo assicurato	Somma massima garantita a P.R.A.
Maggiori costi	n° 90 giorni	€ 700,00 diaria giornaliera

FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzie	Limiti di indennizzo per sinistro	
Guasti cagionati dai ladri		€ 10.000,00
Onorari periti		€ 10.000,00
Ricorso terzi		€ 100.000,00
Spese di demolizione e sgombero		€ 10.000,00
Spese di scavo, sterro, puntellatura		€ 10.000,00
Trasporti aerei	10% dell'indennizzo	



Franchigie / Scoperti
Sezione A – Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Sezione B – Scoperto 5% del danno
Sezione C – Franchigia pari a 2 giorni di diaria giornaliera